



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Comune di '
c.a.
Area Servizi Economico-Finanziari
e di Supporto Interfunzionale
Servizio Risorse Umane - Ufficio Personale

PEC: t

Risposta a nota n. 32617 del 02/12/2022 (prot. Entrata Aran n. 15820 del 02/12/2022)

Oggetto: Applicazione del CCNL del comparto 16.11.2022 in materia di permessi. Richiesta parere.

La disciplina in materia di cumulo di permessi orari, di cui agli art. 41, comma 2, lett. d) e 44, comma 3, lett. a) del CCNL in oggetto, come nei contratti previgenti, è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata di più permessi ad ore di varie tipologie, l'assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.

Si osserva, inoltre, che il limite ivi previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo "altre tipologie di permessi fruibili ad ore" e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia e che come espressamente previsto non sono cumulabili con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell'istituto, si è dell'avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.

In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, il nuovo CCNL ha recepito un orientamento già consolidato che riteneva possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

Con riferimento all'inciso utilizzato nel comma 1 dell'art. 41 "senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione" si ritiene che non sia più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso in oggetto, mentre, risulta necessaria la motivazione dell'eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del responsabile della struttura secondo le modalità organizzative adottate dagli enti.

Rispetto ai permessi per la partecipazione alle sedute del Comitato Paritetico per l'Innovazione, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio orientamento già espresso con il parere CSAN84.

Con riferimento all'istituto della banca delle ore, di cui all'art. 33 del nuovo CCNL, premesso che al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, l'utilizzo della banca delle ore da parte del personale in regime di part time sarà limitato alle "ore di straordinario" svolte ai sensi dell'art. 62, comma 7, del CCNL 16.11.2022.

E infine, con riferimento alla fruizione oraria dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 si ritiene che sia possibile estendere a tale permesso il principio, già formalizzato dal CCNL per le altre tipologie di permessi, che consente la fruizione dello stesso per frazioni di ora solo dopo la prima ora.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)